

I VIGNETI EROICI E STORICI

Premesso che i vitivinicoltori, in particolar modo i piccoli produttori, svolgono un'attività che, in diversi casi, ha un che di eroico, è bene precisare che la definizione tanto di vigneto "eroico", quanto di vigneto "storico", è stata disciplinata dalla L. 238/2016 - l'ormai famoso Testo Unico del Vino - e dal successivo Decreto interministeriale del Ministero dell'Agricoltura, insieme al Ministero dei Beni Culturali e Turismo ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (definizioni relative al 2020).

L'art. 7 T.U. Vino ha fissato i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici. Essi devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: pendenza del terreno superiore al 30%; altitudine media superiore ai 500 mt s.l.m.; sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole (superficie totale massima di 250 km quadrati); mantenimento di forme di allevamento tradizionale.

Successivamente è intervenuto il Decreto Interministeriale n. 6899 del 30.6.2020 che ha precisato la definizione di vigneti eroici, alla luce del quale sono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti nelle piccole isole. Per i vigneti storici il T.U. prevede almeno una delle seguenti caratteristiche, per cui - oltre ad essere stati impiantati in una data antecedente al 1960 -, devono utilizzare forme di allevamento storiche legate al luogo di produzione; devono presentare sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico. Sono, inoltre, considerati storici i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico, a condizione che la viticoltura sia la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti siano in possesso dei requisiti principali per l'iscrizione; appartengano a territori che si fregiano del riconoscimento UNESCO di territorio di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO, si riferisca in modo esclusivo o complementare alla viticoltura.

Sempre ai sensi del citato Decreto Interministeriale, i vigneti storici sono così definiti: vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.

Alla luce di tali criteri di individuazione e definizione, i soggetti interessati potranno presentare alle Regioni di competenza la domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico. Le Regioni territorialmente competenti, svolgono la relativa istruttoria e sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei vigneti riconosciuti eroici o storici. L'elenco deve essere reso pubblico.

Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici e storici e, in molti casi, l'essere in possesso di tali requisiti, può dare una priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore vitivinicolo.

Floriana Risuglia